

## STATUTO

### Art. 1

1. E' costituita in Pettinengo (BI) via G.B.Maggia n.ro 31, l'Associazione senza scopi di lucro denominata

“PICCOLA FATA”

2. La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre

### Art. 2

#### Scopi e finalità

1. L'associazione si propone i seguenti scopi:

- promuovere attività sociali e culturali tendenti a cogliere i fermenti positivi dell'ambiente in cui si vive in uno stile di accoglienza e dialogo;
- contribuire al recupero e al mantenimento degli aspetti della cultura e delle tradizioni locali;
- stimolare la conoscenza delle culture locali “altre” con una metodologia che privilegi l'incontro, la partecipazione e lo scambio esperienziale delle persone;
- favorire rapporti di fraterna collaborazione con le componenti operanti nella società civile e con le Pubbliche Istituzioni;
- mantenere particolare sensibilità per gli aspetti della solidarietà umana verso chi, vicino o lontano che sia, viva la condizione della povertà o della sofferenza.

2. L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali sopra indicati provvede con:

- studi, ricerche, conservazione e valorizzazione dei beni culturali esistenti nel nostro territorio;
- svolgimento di attività ed incontri finalizzati a promuovere l'insegnamento e l'apprendimento di particolari tecniche di lavorazioni manuali e artigianali;
- allestimento di mostre ed esposizioni sia a carattere temporaneo che permanenti;
- organizzazione e/o partecipazione a iniziative sociali e culturali che siano in sintonia con gli scopi e le finalità dell'associazione.

### Art. 3

#### Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al

- sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni lasciti testamentari;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile.

#### Art. 4

##### Membri dell'associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.
2. La distinzione tra soci fondatori ed ordinari non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'assemblea.

#### Art. 5

##### Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. In ogni caso l'adesione all'associazione non può mai essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'avvenuto sollecito;
  - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
  - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio

receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

6. I versamenti dei soci al fondo di dotazione sono intrasmissibili e non rivalutabili in nessun caso quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## Art. 6

### Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) a ricoprire le cariche associative.

## Art. 7

### Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è conforme a criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo.

## Art. 8

### L'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dei soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'assemblea.

2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
  - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - e) delibera l'esclusione dei soci dell'associazione;
  - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la l'opportunità.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.
5. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti a rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## Art. 9

### Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, nominati dall'assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, in Vice Presidente ed un Segretario.
4. Al Comitato Direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - b) predisporre il bilancio;
  - c) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti dall'assemblea dei soci.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti lo richiedono. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 10 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art. 11 Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art. 2.

#### Art. 12 Norma Finale

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.